

OGGETTO

ACCONTO IRPEF ANNO 2020 PER LE PERSONE FISICHE

AGGIORNAMENTO

9 NOVEMBRE 2020

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2 DL 15.4.2002 n. 63; Art. 17 D.P.R. 7.12.2001 n. 435; L. 23.12.2000 n. 388; Art. 1 e ss. D.P.R. 29.9.1973 n. 600; Art. 1 L. 23.3.1977 n. 97; Art. 30 D.lgs. 15.12.1997 n. 446; D.lgs. 9.7.1997 n. 241; Art. 13 D.lgs. 18.12.1997 n. 472; Art. 11, co. da 18 a 20, D.L. 28.6.2013 n. 76 conv. in L. 9.8.2013 n. 99; D.P.C.M. 13.06.2013; Artt. 2, 11 e 22, DL del 24.04.2014 n. 66 conv. con mod. in L. 23.6.2014, n. 89; D.P.C.M. 13.6.2014; Art. 1, co. 637, L. n. 190 del 23.12.2014; D.P.C.M. 9.6.2015 - D.lgs. 24.9.2015 n.158; L. 28.12.2015 n. 208; Art. 7 DL 24.4.2017 n. 50 conv. con mod. in L. 21.6.2017, n. 96; Risoluzione AE 18.7.2017, n. 93/E; Art. 12-quinquies co. 3 e 4 del DL 34/2019 e Ris. Agenzia delle Entrate 28.6.2019 n. 64; Artt. 3 e 58 DL 26.10.2019 n. 124. D.L. 14.8. 2020, n. 104 conv. con mod. in L. 13.10. 2020, n. 126.; Art. 20 del DL n.23 del 8.4.2020 conv. con mod. in L. n. 40 del 5.6.2020; DPCM del 27.6.2020 n. 162.

ALLEGATI

ALLEGATO 1-RICHIESTA RICALCOLO ACCONTO

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO
ACCERTAMENTO
ACC DPR 322 ACCONTI

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
000
101

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N.77/2019- ACCONTO IRPEF ANNO 2019 PER LE PERSONE FISICHE
CIRCOLARE N.49/2020- DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2019 (MOD. REDDITI 2020 - PERSONE FISICHE)

REFERENTE STUDIO

Dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 446/97 e dell'art. 17 co. 3 del DPR 435/2001, i versamenti in acconto relativi all'IRPEF e all'IRAP devono essere effettuati secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi. Precisamente, se il debito IRPEF e IRAP è:

- inferiore o uguale a € 51,65, non è dovuto alcun acconto
- compreso tra € 51,65 ed € 257,52, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 30 novembre 2020 nella misura del 100%.
- superiore ad € 257,52, il versamento dell'acconto deve essere effettuato in due rate:
 - la prima, nella misura del 40%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno precedente;
 - la seconda, nella misura del 60 % (ossia 100%- 40%) o del 50% per i soggetti ISA, entro il 30 novembre 2020.

L'art. 98 del DL 104/2020 (DL "Agosto"), ha sancito la proroga al 30.4.2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 se si è verificata una diminuzione del fatturato realizzato nel I trimestre 2020 del 33% rispetto al fatturato realizzato nello stesso periodo dell'anno precedente, altrimenti il termine è confermato al 30.11.2020.

SOGGETTI OBBLIGATI

Tutte le persone fisiche che hanno presentato il modello REDDITI 2020 per i redditi del 2019 sono potenzialmente tenuti al versamento degli acconti d'imposta; occorre però verificare se l'acconto sia dovuto o meno sulla base degli importi indicati in dichiarazione.

In particolare, devono pagare l'acconto IRPEF i soggetti che:

- Hanno presentato il modello REDDITI PF 2020 con l'indicazione al rigo RN34 ("Differenza") di un importo pari o superiore a 52,00 euro;
- Pur essendovi obbligati, hanno ommesso di presentare tale dichiarazione.

SOGGETTI ESONERATI

L'acconto non risulta dovuto dai contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- ▶ I soggetti che, al rigo RN34 (o RN61 col.4, se sussiste l'obbligo del ricalcolo) del modello Redditi 2020 persone fisiche, hanno evidenziato un'imposta pari a zero, ovvero di importo non superiore a € 51,65;
- ▶ I soggetti che, pur essendo debitori d'imposta, hanno potuto beneficiare di crediti d'imposta superiori all'imposta dovuta a titolo di acconto;
- ▶ Soggetti che, per la prima volta nel 2020, percepiscono redditi assoggettabili ad IRPEF;
- ▶ Soggetti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, in quanto non erano tenuti a farlo;
- ▶ Eredi dei contribuenti deceduti nel corso del 2020;
- ▶ I soggetti che hanno un credito IRPEF risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, non ancora utilizzato in compensazione, che copre tutto l'acconto dovuto;
- ▶ I soggetti che presumono di non dover pagare imposte nella dichiarazione dei redditi del 2019, da presentare nel 2020, in base ad opportuni calcoli delle imposte dovute per l'anno in corso, tenendo conto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute subite;
- ▶ Contribuenti che dichiarano nel modello REDDITI 2020 solo redditi d'impresa o di lavoro autonomo soggetti all'imposta sostitutiva prevista dal regime di vantaggio (DL 98/2011) o all'imposta sostitutiva per il regime forfetario (L. 190/2014);
- ▶ I soggetti falliti.

MODALITÀ DI CALCOLO DEI VERSAMENTI IRPEF E IRAP

L'acconto deve essere calcolato se l'imposta dovuta per l'anno precedente (anno 2019), al netto delle detrazioni d'imposta spettanti e delle ritenute, risulta essere superiore € 51,65. Dal momento che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro l'acconto risulta dovuto qualora l'ammontare del rigo RN34 (o RN61 colonna 4 se sussiste l'obbligo del ricalcolo) risulti superiore a € 52,00.

L'acconto dovuto per l'intero anno 2020 è determinato nelle seguenti misure:

- ❖ IRPEF 100% dell'imposta dovuta per il periodo precedente al netto dei crediti d'imposta, ossia delle eccedenze di imposta risultanti dalla precedente dichiarazione, indicata nel rigo RN34 (o RN61 colonna 4 se sussiste l'obbligo del ricalcolo) del Modello Redditi 2020 persone fisiche;
- ❖ IRAP: 100% dell'imposta dovuta per il periodo precedente al netto dei crediti d'imposta, ossia delle eccedenze di imposta risultanti dalla precedente dichiarazione, indicata nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2020 persone fisiche.

Pertanto, per la determinazione dell'imposta da versare come seconda rata, occorrerà applicare la relativa percentuale all'ammontare del rigo di riferimento e scomputare quanto eventualmente versato a titolo di prima rata.

È, tuttavia, concessa la possibilità di commisurare l'acconto all'imposta dovuta per l'anno in corso (anno 2020), se il contribuente ritiene di realizzare un reddito complessivo inferiore a quello dell'anno precedente (c.d. metodo previsionale). È opportuno ricordare che se la previsione dovesse risultare inesatta per difetto, anche per motivi indipendenti dalla volontà del contribuente si renderà applicabile la sanzione per insufficiente versamento d'acconto pari al 30% di quanto non versato, più gli interessi. Tuttavia l'art. 20 del DL 23/2020 cd Decreto "Liquidità" ha disposto per il 2020, l'inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi, qualora l'importo corrisposto sia almeno pari all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base dei modelli REDDITI e IRAP 2021.

RIDETERMINAZIONE DELL'ACCONTO PER I SOGGETTI ISA

L'art. 58 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 ha modificato, a regime, la misura della prima e seconda rata degli acconti dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Tali soggetti dall'anno 2020 dovranno versare due rate di pari importo (ognuna del 50%).

La modifica non interessa tutti i contribuenti bensì soltanto i contribuenti che, contestualmente (art. 12-quinquies co. 3 e 4 del DL 34/2019 e Ris. Agenzia delle Entrate 28.6.2019 n. 64):

- esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione, attualmente pari a 5.164.569,00 euro (causa di esclusione "3").

Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR;
- applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 72/2020

PAGINA
4/11

- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA (diverse dalla causa di esclusione "3").

Per gli altri contribuenti, resta ferma l'attuale bipartizione (prima rata al 40% e seconda rata al 60%).

MODALITA' DI VERSAMENTO DEGLI ACCONTI IRPEF E IRAP

L'acconto dovuto sul reddito 2020 corrisponde al 100% dell'importo esposto nel rigo RN34 (o a campo 4 "Differenza" del rigo RN61 se esiste obbligo del ricalcolo) del Mod. REDDITI PF 2020. L'acconto può non essere dovuto ovvero, se dovuto, va versato in unica soluzione o in due rate a seconda dell'importo di tale rigo.

RIGO RN34 "DIFFERENZA" REDDITI 2020 PF - RIGO IR21 "TOTALE IMPOSTA" IRAP 2020	ACCONTO IRPEF – IRAP 2020
<i>Inferiore o uguale a € 51,65</i>	Non è dovuto alcun acconto
<i>Superiore a € 51,65 - fino a € 257,52</i>	Versamento in unica soluzione, entro il 30.11.2020 nella misura del 100%.
<i>Superiore a € 257,52</i>	Versamento dell'acconto effettuato in due rate: <ul style="list-style-type: none">▶ la prima, nella misura del 40% o del 50% per i soggetti ISA, entro il 30.6.2020 ovvero 30.7.2020 con la maggiorazione dello 0,40% mentre per i soggetti ISA o forfettari (proroga prevista dal DPCM del 27.6.2020 n. 162) entro il 20.7.2020 ovvero 20.8.2020 con la maggiorazione dello 0,40%.▶ la seconda, nella misura del 60% (100% al netto della prima rata) o del 50% per i soggetti ISA, entro il 30.11.2020, ovvero entro il 30.04.2021 se vi è una riduzione del fatturato realizzato nel I trimestre 2020 del 33% rispetto al fatturato del I trimestre del 2019.

Va evidenziato che l'importo esposto a campo 4 di rigo RN61 corrisponde a quello di rigo RN34, salvo i casi in cui è previsto l'obbligo di ricalcolo dell'acconto.

Per il versamento degli acconti, i contribuenti devono utilizzare la delega di pagamento Modello F24, fermo restando per i titolari di partita IVA l'obbligo di utilizzare esclusivamente il canale telematico. Si ricorda che il Modello F24 deve essere presentato anche quando, per effetto delle compensazioni, il saldo finale è uguale a zero.

Si precisa che i versamenti a titolo di acconto che devono essere versati nel mese di novembre 2020 non sono rateizzabili. È prevista, invece, la possibilità di poter compensare quanto dovuto con eventuali crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali o dalle denunce periodiche contributive. Il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 normalmente è pari a 700.000 euro per

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 72/2020

PAGINA
5/11

ciascun anno solare, ma l'art.147 del DL 34/2020 ha innalzato tale limite a 1 milione di euro per il solo anno 2020, a fronte dell'emergenza epidemiologica.

Il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

- della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
- della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero") ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap). Si ricorda che anche per la compensazione dei crediti di importo superiore a 5.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all'Irap vige l'obbligo di apporre alle relative dichiarazioni il visto di conformità.

In assenza di visto verrà preclusa, per l'eccedenza dei 5.000, la possibilità di operare compensazioni orizzontali. In caso di utilizzo di un credito esistente, ma in assenza di visto di conformità, si applica una sanzione pari al 30%.

Infine, va sottolineato che per effetto dell'art. 3 co. 2 del DL 26.10.2019, viene esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo:

- di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP;
- dei crediti d'imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

In pratica, anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l'utilizzo dei sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa un obbligo generalizzato, mentre prima era previsto solo in caso di modelli F24 "a saldo zero" o di particolari crediti d'imposta agevolativi.

Di seguito si riporta uno schema riepilogativo delle modalità di presentazione dei modelli F24:

TIPO DI F24	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Regole valide sia per i privati che per i partita Iva	
F24 con compensazione a saldo zero	→ ENTRATEL O FISCONLINE
Regole per i titolari di partita Iva	
F24 con compensazione e saldo a debito	→ ENTRATEL O FISCONLINE
Regola valida solo per i privati	
F24 senza compensazione a debito (con saldo finale inferiore a 1.000 euro)	→ LIBERA (ANCHE CARTACEA)
F24 con compensazione a debito (indipendentemente dall'importo)	→ ENTRATEL O FISCONLINE

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 72/2020

PAGINA
6/11

IMPOSTA SOSTITUTIVA PER I CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETTARI 2020

Il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti minimi va effettuato con modalità analoghe a quelle previste ai fini IRPEF e quindi, il versamento, va effettuato in un'unica soluzione ovvero in 2 rate come di seguito schematizzato:

RIGO LM42 "DIFFERENZA"	ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA 2020
<i>Non superiore a € 51,65</i>	Non è dovuto alcun acconto
<i>Superiore a € 51,65 ma non a € 257,52</i>	Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2020.
<i>Superiore a € 257,52</i>	Versamento in 2 rate pari al: ▶ 40% di rigo LM42 entro il 30.6.2020 ovvero 20.7.2020 (proroga disposta dal DPCM del 27.6.2020 n. 162), ferma restando la possibilità di proroga al 20.8.2020 con una maggiorazione dello 0.40%; ▶ 60%, o 50% per i soggetti ISA, del rigo LM42 entro il 30.11.2020 ovvero entro il 30.04.2021 se vi è una riduzione del fatturato realizzato nel I trimestre 2020 del 33% rispetto al fatturato del I trimestre del 2019.

Preme evidenziare che, analogamente a quanto avvenuto in ordine all'estensione, ai contribuenti forfettari, della proroga dei versamenti al 30.9.2019 disposta per i contribuenti soggetti ISA dal DL 30 aprile 2019, n. 34 (cd decreto crescita), si ritiene che anche la riduzione al 50% degli acconti d'imposta in scadenza al 2 dicembre, disposta dall'art. 58 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 sempre per i soggetti ISA, sia applicabile anche ai contribuenti forfettari, sebbene questi siano di fatto esclusi dall'ambito di applicazione degli ISA.

Inoltre, relativamente ai contribuenti minimi le situazioni che si possono verificare nel 2020 sono le seguenti:

REGIME 2019	REGIME 2020	IMPOSTA DOVUTA PER IL 2020
REGIME DEI MINIMI	Regime Dei Minimi	Imposta sostitutiva 5%
	Regime Ordinario	IRPEF (determinata con modalità "ordinarie")
	Regime Forfettario	Imposta sostitutiva 15%
REGIME ORDINARIO	Regime Forfettario	Imposta sostitutiva 15%
REGIME FORFETTARIO	Regime Forfettario	Imposta sostitutiva 15% o 5% per i primi 5 anni di attività
	Regime Ordinario	IRPEF (determinata con modalità "ordinarie")

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 72/2020

PAGINA
7/11

MINIMI NEL 2019 E NEL 2020

I soggetti che hanno applicato il regime dei minimi nel 2019 continuando ad applicarlo nel 2020, versano l'acconto dell'imposta sostitutiva del 5%, con le stesse modalità previste per l'IRPEF. Si ritiene che la seconda / unica rata d'acconto 2020 debba essere determinata applicando la nuova misura del 100% a quanto indicato a rigo LM42 del Mod. REDDITI 2021 PF e sottraendo l'importo versato a titolo di prima rata.

MINIMI 2019 E ORDINARI 2020

I soggetti minimi 2019 possono aver adottato nel 2020 il regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria). Detti soggetti sono tenuti al versamento dell'acconto 2020 dell'imposta sostitutiva e tale importo confluirà negli acconti da indicare nel quadro RN38, colonna 4, del mod. REDDITI 2021 PF.

I soggetti in esame sono esonerati dall'IRAP e quindi non sono tenuti al versamento del relativo acconto.

MINIMI 2019 E FORFETTARI 2020

I soggetti minimi 2019 che nel 2020 hanno adottato il regime forfetario:

- ✓ assoggettano il reddito 2020 all'imposta sostitutiva (15%);
- ✓ versano l'acconto 2020 dell'imposta sostitutiva dei minimi e indicheranno lo stesso nel quadro LM del mod. REDDITI 2021 PF.

ORDINARI 2019 E FORFETTARI 2020

In base alla disciplina generale in materia di acconti, si ritiene che i soggetti che dal 2020 hanno aderito al regime forfetario non siano tenuti a versare l'acconto dell'imposta sostitutiva 2019, mancando la base di riferimento.

Applicando il metodo previsionale detti soggetti possono non versare l'acconto IRPEF 2020 ovvero versare un minor acconto IRPEF 2020 rispetto a quello risultante con il metodo storico.

FORFETTARI 2019 E 2020

I soggetti che hanno applicato il regime forfetario nel 2019 e continuano ad applicarlo nel 2020, devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 15% o 5% per i primi 5 anni di attività, con le analoghe modalità previste ai fini IRPEF.

FORFETTARI 2019 E ORDINARI 2020

I soggetti forfetari 2019 che nel 2020 hanno adottato il regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria):

- ✓ determineranno il reddito 2020 nei modi ordinari assoggettando lo stesso ad IRPEF, come di consueto;
- ✓ versano l'acconto 2020 dell'imposta sostitutiva e indicheranno quanto versato nel quadro RN del mod. REDDITI 2021 PF.

I soggetti in esame per il 2019 sono esonerati dall'IRAP e pertanto non sono tenuti al versamento dell'acconto 2020.

SANZIONI

Agli omessi, insufficienti o ritardati versamenti di acconti fiscali si applicano le sanzioni previste nei D.lgs. 18.12.97 n. 471 e 472. Le sanzioni in caso di violazioni nel versamento degli acconti sono quelle previste a seguito della riforma del sistema sanzionatorio tributario non penale.

Pertanto, in caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti IRPEF e IRAP, si applicano:

- la sanzione amministrativa, pari al 30% dell'importo non versato o versato in ritardo, ovvero al 15% se il ritardo non supera i 90 giorni; per i ritardi fino a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per giorno di ritardo;
- gli interessi di mora, stabiliti nella misura annua del:
 - 3,5%, in caso di pagamento in seguito alla notifica del c.d. "avviso bonario" (artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97);
 - 4%, per i ruoli resi esecutivi dall'1.10.2009, se gli importi non pagati vengono iscritti a ruolo (art. 20 del DPR 602/73).

L'art. 13 del D.lgs. 472/97, che contiene la disciplina del ravvedimento operoso, è stato modificato dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), e, tra l'altro, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, il ravvedimento non è più inibito dall'inizio di un controllo, ma solo dalla notifica dell'accertamento o dell'avviso bonario emesso a seguito di liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione.

Inoltre, la legge ha postergato i termini entro cui esso può avvenire, prevedendo che la riduzione delle sanzioni decresce con l'aumentare del tempo in cui interviene.

In merito alle violazioni sugli omessi/tardivi versamenti operano le lett. a) - b-ter) dell'art. 13 co. 1 del D.lgs. 472/97, per cui, a seconda di quando avviene la sanatoria, la riduzione della sanzione può essere da 1/10 del minimo a 1/6 del minimo.

Premesso ciò, la sanzione del 15-30% ex art. 13 del D.lgs. 471/97 da corrispondere per effetto del ravvedimento operoso sarà pari:

- ◆ all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata, se il ravvedimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza (salve le maggiori riduzioni previste per ritardi non superiori a 14 giorni);
- ◆ all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata, se il ravvedimento avviene tra 31 giorni e 90 giorni dalla scadenza;
- ◆ al 3,75% (1/8 del 30%) dell'imposta non versata, se il ravvedimento avviene dopo 90 giorni dalla scadenza ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione;
- ◆ al 4,29% (1/7 del 30%) dell'imposta non versata, se il ravvedimento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione;

- ♦ al 5% (1/6 del 30%) dell'imposta non versata, se il ravvedimento avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Al fine del perfezionamento del ravvedimento, sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno da esporre separatamente con gli specifici codici tributo.

Si tenga presente che ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 471/97 così come modificato dal DL 98/2011, in caso di tardivo versamento con ritardo non superiore ai 15 giorni, le sanzioni sono ulteriormente ridotte a un importo pari ad un quindicesimo per giorno di ritardo, ossia nella misura dell'1% giornaliero. Questo beneficio si cumula con le riduzioni previste per il ravvedimento operoso.

La sanzione contemplata dall'art. 13 del D.lgs. 471/97, pari al 15% delle somme versate con un ritardo non superiore a 90 giorni, è ridotta quindi a un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo, perciò nella misura dell'1% giornaliero, in caso di ritardo non superiore a 15 giorni.

In pratica, per i versamenti tardivi che avvengono nei 14 giorni successivi alla scadenza di legge:

- * Le sanzioni "ordinarie" variano, a seconda dei giorni di ritardo, dall'1% per un giorno di ritardo (1/15 del 15%) al 14% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 15%);
- * Se entro i suddetti 30 giorni si effettua il ravvedimento operoso, tali sanzioni sono ulteriormente ridotte ad un decimo, diventando quindi dello 0,1% per un giorno di ritardo (1/15 del 15% : 10) e dell'1,4% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 15% : 10).

Con riferimento al Mod. F24 si rammenta che:

- * In caso di errata compilazione del modello da € 100 a € 500
- * In caso omessa presentazione del modello F24 con saldo zero relativo agli acconti IRPEF e IRAP è prevista l'applicazione di una sanzione pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi. Per regolarizzare questa violazione è possibile ricorrere al ravvedimento operoso presentando il modello F24 omesso e versando una sanzione ridotta, pari a:
 - 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello F24 viene presentato entro cinque giorni dall'omissione
 - 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato entro novanta giorni dall'omissione
 - 12,50 euro (1/8 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato entro un anno dall'omissione.

Nei casi di errata indicazione dei codici tributo, il contribuente dovrà presentare, a un qualsiasi ufficio locale della Agenzia delle Entrate, una istanza di correzione contenente le generalità complete, il codice fiscale, la data e l'importo del versamento effettuato con il modello F24, il codice tributo errato e quello esatto.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 72/2020

PAGINA

10/11

Nell'ipotesi di utilizzi in compensazione, con il modello di pagamento F24, di crediti d'imposta in misura superiore a quanto effettivamente spettante, è possibile regolarizzare tale violazione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Lo Studio provvederà a conteggiare gli acconti IRPEF e IRAP con il metodo storico, salvo il caso in cui il Cliente intenda richiedere il ricalcolo degli stessi utilizzando il *fac-simile* in allegato alla presente, da inviare allo Studio entro e non oltre il 16 novembre c.a..

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 72/2020

PAGINA
11/11

ALLEGATO 1 – RICHIESTA RICALCOLO ACCONTI

Dati del Contribuente

*Spettabile STUDIO ADRIANI
Via della Repubblica Italiana, 110
70032 – BITONTO (BA)*

Oggetto: RICHIESTA DI RICALCOLO 2° ACCONTO DOVUTO PER L'ANNO 2020

Facendo seguito alle comunicazioni dello Studio ed avendo ricevuto comunicazione degli importi dovuti con l'applicazione del metodo "storico" di calcolo, consapevoli delle possibili sanzioni che potrebbero essere irrogate dall'Agenzia delle entrate, con la presente:

- Richiediamo il ricalcolo degli acconti dovuti il prossimo 30 novembre 2020 tenendo conto delle seguenti circostanze:
 - ✍ Drastica riduzione del reddito imponibile;*
 - ✍ Drastica riduzione delle imposte dovute per effetto di*
 - ✍ Altro**
- Richiediamo il ricalcolo degli acconti dovuti il prossimo 30 novembre 2020 per mancanza di liquidità, avendo la disponibilità di soli,00 euro;*
- Richiediamo la possibilità di verificare la riduzione di fatturato del 33% del primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019 al fine di poter effettuare il versamento del secondo acconto 2020 in data 30.04.2021.*
- Comunichiamo la riduzione di fatturato del 33% del primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019 al fine di poter effettuare il versamento del secondo acconto 2020 in data 30.04.2021.*

Restando a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione necessaria, porgiamo i migliori saluti.

Data ____/11/2020

Firma _____